


Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale del 24.3.2019.



Provincia
Barletta Andria Trani

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DEI CONTRATTI**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I PRINCIPI INFORMATIVI

- Art. 1 Autonomia negoziale
- Art. 2 Oggetto, finalità, principi
- Art. 3 Principio di economicità ed efficacia
- Art. 4 Principio di tempestività e di correttezza
- Art. 5 Principio di tempestività e di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione
- Art. 6 Principio trasparenza e pubblicità
- Art. 7 Principio di proporzionalità
- Art. 8 Orientamento all'acquisto di beni e servizi
- Art. 9 Normativa di rinvio
- Art. 10 Definizioni

TITOLO II MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE CAPO I REGOLE COMUNI

- Art. 11 Determinazione a contrattare
- Art. 12 Procedimento di scelta del contraente
- Art. 13 Indizione della gara
- Art. 14 Dati personali e diritto di accesso
- Art. 15 Ambito applicativo ed esclusioni

CAPO II IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LA DIREZIONE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 16 Il R.U.P.
- Art. 17 Il R.U.P. nei contratti di lavori pubblici
- Art. 18 Il R.U.P. nei contratti di servizi e forniture
- Art. 19 Direzione dell'esecuzione del contratto

CAPO III COMMISSIONI DI GARA

- Art. 20 Modalità di composizione della commissione
- Art. 21 Regole di funzionamento della commissione

CAPO IV BANDO DI GARA

- Art. 22 Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
- Art. 23 Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni e servizi

CAPO V PROCEDURA APERTA

- Art. 24 Bando di gara
- Art. 25 Offerta
- Art. 26 Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte



- Art. 27 Modalità inoltro offerta
- Art. 28 Criteri di aggiudicazione
- Art. 29 Criteri di selezione delle offerte per i contratti relativi a lavori
- Art. 30 Criteri di selezione delle offerte per i contratti relativi a servizi e forniture
- Art. 31 Modalità di gara
- Art. 32 Offerte anomale
- Art. 33 Offerte uguali
- Art. 34 Richiesta chiarimenti e regolarizzazione documenti
- Art. 35 Verifiche a campione
- Art. 36 Avvalimento
- Art. 37 Aggiudicazione provvisoria e definitiva
- Art. 38 Verifiche dei requisiti
- Art. 39 Adempimenti successivi

CAPO VI PROCEDURA RISTRETTA

- Art. 40 Bando di gara e richiesta di partecipazione
- Art. 41 Prequalifica dei candidati
- Art. 42 Lettera d'invito
- Art. 43 Procedura ristretta qualificata

CAPO VII PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI GARA

- Art. 44 Ambito di applicazione
- Art. 45 Procedimento

CAPO VIII PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA

- Art. 46 Ambito di applicazione
- Art. 47 Procedimento
- Art. 48 Gara informale nella procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando

CAPO IX DIALOGO COMPETITIVO

- Art. 49 Procedimento
- Art. 50 Bando e richiesta di partecipazione
- Art. 51 Attuazione del dialogo
- Art. 52 Aggiudicazione
- Art. 53 Premi nel dialogo competitivo
- Art. 54 Gare telematiche

TITOLO III IL CONTRATTO

CAPO I ADEMPIMENTI

- Art. 55 Documentazione
- Art. 56 Documento Unico di Regolarità Contributiva
- Art. 57 Omissioni contributive non ostantive al rilascio del DURC
- Art. 57 bis Risoluzione del contratto
- Art. 58 Validità del DURC

- Art. 59 Versamento contribuzioni
Art. 60 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 61 Spese contrattuali
Art. 62 Contenuto e forma del contratto
Art. 63 Stipulazione in via d'urgenza
Art. 64 Comunicazioni d'ufficio
Art. 65 Comunicazioni ad istanza di parte
Art. 66 Forma delle comunicazioni
Art. 67 L'accesso agli atti di gara
Art. 68 Stipula del contratto
Art. 69 Diritti di Segreteria
Art. 70 Repertorio Contratti
Art. 71 Disciplina del contenuto dei contratti
Art. 72 Atti di sottomissione e Atti aggiuntivi

CAPO II L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

- Art. 73 L'avvio dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture
Art. 74 Esecuzione nei contratti di lavori: giorno e termine per la consegna
Art. 75 Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 76 Collaudo
Art. 77 Diffformità e vizi, vizi occulti e garanzia
Art. 78 Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
Art. 79 Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture
Art. 80 Pagamenti nei contratti di lavori, servizi e forniture

CAPO III PROCEDURE NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 81 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
Art. 82 Subappalto e tutela del lavoro

CAPO IV IL SISTEMA DELLE GARANZIE


- Art. 83 Cauzione provvisoria
Art. 84 Cauzione definitiva
Art. 85 Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
Art. 86 Polizza Indennitaria decennale
Art. 87 Garanzia globale di esecuzione
Art. 88 Garanzie dei progettisti
Art. 89 Tutela dei lavoratori

TITOLO IV LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 90 Inadempimento e risoluzione del contratto
Art. 91 Penalità
Art. 92 Affidamento a seguito del rapporto contrattuale

TITOLO V AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E DI SOMMA URGENZA

- Art. 93 Esecuzioni in economia



Art. 94 Lavori di somma urgenza

TITOLO VI PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER GLI APPALTI DI SERVIZI COMPRESI NELL'ALLEGATO IIB DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 95 Disposizioni applicabili

Art. 96 Pubblicità delle procedure di aggiudicazione

Art. 97 Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

Art. 98 Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

Art. 99 Criteri per la selezione dei contraenti

Art. 100 Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

TITOLO VII INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 101 Progettazione interna

Art. 102 Incarichi esterni di progettazione

Art. 103 Modalità di affidamento degli incarichi esterni

Art. 104 Normativa di rinvio

CAPO II CONCORSO DI IDEE E PROGETTAZIONE

Art. 105 Concorso di idee e progettazione

Art. 106 Concorsi di progettazione di servizi e forniture

Art. 107 Appalto integrato

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 108 Il precontenzioso presso l'Autorità per la Vigilanza

Art. 109 Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale

Art. 110 Giurisdizione

Art. 111 Transazione, accordo bonario, arbitrato

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 112 Norma transitoria

Art. 113 Disposizioni finali

Art. 114 Entrata in vigore

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI INFORMATORI

Art. 1
(Autonomia negoziale)

1. La Provincia é titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.


2. Nell'attuazione dell'attività negoziale la Provincia si ispira:

- a) al perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare;
- b) alla realizzazione della massima economia in relazione alla qualità dell'opera da realizzare e dei beni o servizi da acquistare, nei limiti imposti dal miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) all'osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) all'armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte;
- e) alla promozione dell'uso dei sistemi informatici e degli strumenti telematici.

3. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all'Amministrazione.

Art. 2
(Oggetto, Finalità e Principi)

1. La gestione dell'affidamento degli appalti nonché dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture della Provincia di Barletta - Andria - Trani, di seguito denominata Provincia, è disciplinata dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e regionale, dallo statuto provinciale e dal presente regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria ed integrativa, in quanto non contrastanti con la richiamata normativa.



2. Il Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali della Provincia e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'Ente.

3. L'attività contrattuale della Provincia è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di efficacia, economicità, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, come codificati all'art. 2 del d.lgs. 163/2006.

4. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedurali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, la Provincia opera secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento.

5. Si intende per imparzialità il comportamento della Provincia neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.

6. Si intende per buon andamento l'attività della Provincia rivolta al soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell'interesse pubblico cui il contratto è, direttamente od indirettamente, teso.

Art. 3

(Principio di economicità e di efficacia)

1. Il principio di economicità si sostanzia nell'uso ottimale delle risorse impiegate nell'appalto. La sua applicazione comporta che non vi sia inutile eccedenza di impiego di tali risorse nello svolgimento della gara ovvero nell'esecuzione del contratto.

2. Il principio di efficacia, invece, si sostanzia nella necessità che la stazione appaltante operi in modo tale che i propri atti risultino congrui rispetto allo scopo cui sono preordinati.

Art. 4

(Principio di tempestività e correttezza)

1. Il principio di tempestività considera il fattore temporale quale elemento fondamentale nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di esecuzione degli stessi. Esso si sostanzia nell'esigenza di non dilatare il tempo di conclusione del procedimento ovvero di esecuzione dell'appalto in assenza di obiettive ragioni.

2. Il principio di correttezza si sostanzia nell'esigenza che le amministrazioni pubbliche si comportino lealmente con riferimento sia all'attività posta in essere nella procedura di aggiudicazione sia all'attività posta in essere nella fase di esecuzione dell'appalto.

Esso risulta dunque strettamente connesso, per un verso, al principio di imparzialità e, per altro verso, al principio di buona fede nei rapporti tra privati.

Art. 5


(Principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione)

1. I tre principi risultano strettamente collegati. Il primo è quello avente portata e contenuto più generale. Gli altri due ne costituiscono in qualche modo specificazione.
2. Il principio di libera concorrenza trova fondamento prioritario nel diritto comunitario e, applicato alla materia degli appalti pubblici, comporta la contendibilità degli appalti medesimi da parte dei soggetti interessati. Esso impone che le stazioni appaltanti nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrano in via generale a procedure di gara.
3. Il principio di parità di trattamento ha una portata consistente nella garanzia che i concorrenti siano valutati in modo eguale in presenza di situazioni eguali ed in modo diverso in presenza di fatti che differenziano la posizione dei medesimi. La sua applicazione comporta in via generale e a titolo esemplificativo:
 - a) il divieto di penalizzare un concorrente rispetto ad un altro nell'ammissione alla gara ovvero nella valutazione dell'offerta quando entrambi posseggono gli stessi requisiti ovvero formulino un'offerta con caratteristiche identiche o più verosimilmente simili;
 - b) l'obbligo di premiare, con l'attribuzione di un punteggio maggiore, il concorrente la cui offerta risulti migliore rispetto alle altre.
4. Il principio di non discriminazione si esplica nel divieto di operare irragionevoli restrizioni all'accesso alle procedure di gara ovvero irragionevoli penalizzazioni che rendano difficile la predisposizione delle offerte ovvero ne impediscano la corretta valutazione.

Art. 6

(Principio trasparenza e pubblicità)

1. I principi in esame attengono entrambi all'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa e degli atti alla stessa collegati. Il principio di pubblicità si deve ritenere in tal senso una specificazione di quello più generale di trasparenza.
2. Il principio di trasparenza si esplica nella garanzia, in favore di ogni potenziale offerente, di procedure conoscibili ed accessibili di modo da consentire l'apertura degli appalti alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità degli affidamenti.
3. Il principio di pubblicità si configura quale dovere in capo alla stazione appaltante di consentire la concreta conoscibilità sia delle attività di gara



sia degli atti a questa collegati. In particolare nella prima prospettiva ciò avviene anche attraverso il materiale svolgimento delle suddette attività in presenza dei soggetti interessati ove non ostino divieti normativamente previsti. Nella seconda il principio garantisce l'accesso agli atti e alla documentazione amministrativa nei tempi e con le modalità di cui all'art. 13 del Codice.

Art. 7
(Principio di proporzionalità)

1. Il principio si sostanzia nell'esigenza che le pubbliche amministrazioni perseguano i propri fini istituzionali attraverso modalità di svolgimento della propria azione che siano in rapporto di idoneità, necessità ed adeguatezza con l'obiettivo da raggiungere.

Art. 8
(Orientamento all'acquisto di beni e servizi)

1. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi tenendo conto di quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 9
(Normativa di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 163/2006, nel suo regolamento attuativo e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e, per quanto applicabili, delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.

2. Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 163/2006, nel suo regolamento attuativo e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Art. 10
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per "d.lgs. n. 163/2006" o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) per "Regolamento attuativo del Codice", il complesso di disposizioni attuative del d.lgs. n. 163/2006, approvate con d.P.R. n. 207/2010;

c) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal d.lgs. n. 163/2006, dal regolamento attuativo dello stesso decreto e dal presente regolamento.


TITOLO II - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I
REGOLE COMUNI

Art. 11
(Determinazione a contrattare)

1. Al sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il contratto è preceduto da un'apposita determinazione a contrattare.
2. La determinazione a contrattare indica:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) l'importo della spesa, il finanziamento e la prenotazione di impegno della stessa;
 - e) l'indicazione del Responsabile del Procedimento.
3. Nel caso di appalto di sola esecuzione di lavori, la determinazione a contrarre dà inoltre atto dell'intervenuta acquisizione da parte del R.U.P. dell'attestazione di cantierabilità di cui all'art. 106, Regolamento attuativo del Codice.
4. La competenza all'adozione della determinazione a contrattare spetta al dirigente del Settore competente per materia e in base al Piano esecutivo di gestione.

Art. 12
(Procedimento di scelta del contraente)

1. Le modalità di scelta dei contraenti, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, sono costituite dalle seguenti procedure:
 - a) procedure aperte: in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;





- b) procedure ristrette: ove ogni operatore economico interessato può presentare la richiesta di partecipazione mentre l'offerta può essere prodotta solo dagli operatori economici che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono stati, pertanto, invitati dall'Amministrazione;
- c) procedure negoziate: ove l'Amministrazione consulta gli operatori economici scelti previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con uno o più di esse;
- d) dialogo competitivo: nel caso di appalti particolarmente complessi, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione avvia un dialogo con i candidati ammessi al fine di elaborare soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e, in base alle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
- e) accordo quadro: accordo con efficacia limitata nel tempo, concluso con uno o più operatori economici, al fine di stabilire termini e condizioni per l'aggiudicazione di futuri contratti indicanti le caratteristiche di beni, servizi e lavori richiesti dalla Stazione Appaltante. Per i lavori è ammesso unicamente in caso di lavori di manutenzione e inoltre non è ammesso per le progettazioni e gli altri servizi di natura intellettuale;
- f) sistemi dinamici di acquisizione: processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di beni o servizi standardizzati di uso corrente.
2. L'asta elettronica non si qualifica come procedura di aggiudicazione, ma come mero modulo procedimentale, finalizzato alla valutazione e selezione degli offerenti, come tale applicabile a tutte le procedure individuate dal Codice.

Art. 13
(Indizione delle gare)

1. Le gare di appalto, per le quali la normativa vigente prevede la pubblicazione di un bando, sono attivate sulla base della determinazione a contrattare, unitamente alla documentazione tecnico amministrativa relativa al contratto.
2. Nell'ipotesi di procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando, il dirigente che adotta la determinazione a contrattare stabilisce, in essa, condizioni e modalità di svolgimento della procedura, anche nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 14
(Dati personali e diritto d'accesso)

1. L'Amministrazione, in forza di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03, e comunque in ossequio alla vigente normativa sugli appalti, utilizza ai soli fini istituzionali tanto i dati forniti dai soggetti interessati ai procedimenti

oggetto del presente regolamento, quanto quelli direttamente acquisiti per la loro conclusione. I dati sono trattati in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e possono essere comunicati a pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti di diritto privato in quanto competenti in ordine agli adempimenti rivenienti dalla richiamata normativa.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, l'esercizio del diritto d'accesso da parte dei soggetti interessati è consentito nel rispetto, oltre che del relativo regolamento in materia di accesso agli atti, della L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 10 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 13 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 15
(Ambito applicativo ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito dalle singole determinazioni a contrattare.

In ogni caso le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Titolo VI del presente Regolamento non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per appalti e contratti indicati dagli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 del d.lgs. n. 163/2006, per i quali vale quanto previsto dall'art. 27 dello stesso decreto.


Fuoriescono dal campo di applicazione del presente regolamento le concessioni, le locazioni, l'accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione e le aste elettroniche.

CAPO II
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LA DIREZIONE
NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16
(IL R.U.P)

1. Per ogni singolo intervento da realizzare mediante un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture la Provincia nomina un responsabile del procedimento unico, di seguito denominato R.U.P., per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.





2. Il R.u.p. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non sono specificamente attribuiti ad altri soggetti e che sono previsti dall'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dal regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del decreto medesimo e dal presente regolamento.

3. La individuazione del responsabile di procedimento è effettuata nel rispetto del criterio della distribuzione più ampia possibile di tale incarico tra i dipendenti del Settore. A tal fine la Provincia promuove la formazione specifica per il personale tecnico interessato.

Art. 17

(Il RUP nei contratti di lavori pubblici)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dal Dirigente del Settore interessato nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco

annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

4. Oltre ai compiti enumerati dall'art. 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il regolamento approvato con DPR 207/2010 individua agli artt. 9 e 10 gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento nella realizzazione di lavori pubblici, disposizioni alle quali si fa espresso rinvio.

Art. 18

(Il RUP nei contratti di servizi e forniture)

1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice contratti pubblici, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dal Dirigente del Settore interessato nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice contratti pubblici, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, del Reg. attuativo del Codice ove presente.

2. Il RUP, nell'ambito di contratti di forniture e servizi, provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

3. Oltre ai compiti enumerati dall'art. 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i, il regolamento approvato con DPR 207/2010 individua agli artt. 272 e 273 gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento nei contratti di forniture e servizi, disposizioni alle quali si fa espresso rinvio.

Art. 19

(Direzione dell'esecuzione del contratto)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del Codice.


2. Per i lavori, l'art. 9 del d.P.R. n. 207/2010 consente al r.u.p. di svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dei lavori.

Tuttavia, tali funzioni non possono coincidere quando si tratta di:

- a) interventi di importo superiore a 500.000 euro;
- b) realizzare un progetto integrale di un intervento, intendendosi per tale un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale ed impiantistica (art. 3, comma 1, lettera m), del d.P.R. n. 207/2010;
- c) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, intendendosi per tali quelle opere o impianti che presentino in maniera rilevante almeno due dei requisiti indicati all'art. 3, comma 1, lettera l) del d.P.R. n. 207/2010.

Quando il direttore dei lavori non coincide con il r.u.p., le relative prestazioni sono espletate, ai sensi dell'art. 90 del Codice.

Di regola, le attribuzioni del direttore dei lavori saranno svolte dagli uffici tecnici della stazione appaltante.



In casi del tutto eccezionali, qualora le amministrazioni non lo possano espletare, l'incarico di direttore dei lavori verrà affidato ad un soggetto esterno all'amministrazione, seguendo l'ordine indicato dall'art. 130, comma 2, del Codice.

Le ipotesi che consentono di derogare alla regola generale, le quali necessitano di essere appositamente accertate e certificate dal r.u.p., sono indicate all'art. 90, comma 6 del Codice:

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà nel rispetto dei tempi programmati per i lavori o nello svolgimento delle funzioni di istituto;
- per i lavori di speciale complessità;
- per i lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
- in caso si renda necessaria la predisposizione di progetti integrali, richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze.

Per la disamina delle funzioni e delle attribuzioni di competenza del Direttore dei Lavori si fa rinvio al Codice e al relativo regolamento di attuazione.

3. Per i servizi e le forniture, il direttore dell'esecuzione del contratto coincide di regola con il responsabile del procedimento nei limiti delle competenze professionali di quest'ultimo, salvo che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltante non intenda procedere in senso diverso.

Ai sensi dell'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:

- a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

In questi ipotesi, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l'Amministrazione può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi.

Per la disamina delle le funzioni e delle attribuzioni di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto si fa rinvio Codice e al relativo regolamento di attuazione.

CAPO III COMMISSIONI DI GARA




Art. 20
(Modalità di composizione della commissione)

1. La singola gara pubblica è presieduta da una Commissione composta da tre membri effettivi:
 - a) Dirigente di Settore che ha adottato la determinazione a contrattare, o, in caso di assenza o impedimento, chi formalmente lo sostituisce o altro dirigente specificamente designato dal Segretario Generale, sentito il dirigente di Settore, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Dirigente di Settore dotato di adeguata professionalità tecnica o amministrativa attinente alla gara in oggetto indicato dal dirigente di cui alla lett. a).
 - c) Funzionario titolare di posizione organizzativa o comunque di categoria D, dotato di adeguata professionalità tecnica o amministrativa attinente alla gara in oggetto indicato dal dirigente di cui alla lett. a).

2. Un funzionario o altro dipendente appartenente al Settore competente svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione di cui al comma 1, senza diritto di voto.

3. La nomina dei commissari e del segretario verbalizzante è effettuata con atto del dirigente del Settore che ha adottato la determinazione a contrattare.
Non può, in nessun caso, essere prevista una commissione permanente dell'Amministrazione Provinciale, competente ad esaminare gli atti di tutte le gare bandite dalla stessa amministrazione.
A tutela della par condicio tra i concorrenti, la nomina e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è nominata con atto del dirigente di cui al comma 3, ed è composta da un numero dispari di membri, in numero massimo di cinque in funzione della complessità dell'oggetto della gara, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In particolare la Commissione è così composta:
 - a) Dirigente di Settore che ha adottato la determinazione a contrattare, o, in caso di assenza o impedimento, chi formalmente lo sostituisce o altro dirigente specificamente designato dal Segretario Generale, sentito il dirigente di Settore, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Dirigenti o altri dipendenti della Provincia, in numero di due o quattro, indicati dal Dirigente di Settore di cui alla lett. a), in possesso di competenza professionale e titolo di studio idonei in relazione all'oggetto della gara, con funzione di membri esperti, individuati nel rispetto del principio di rotazione, laddove possibile, nell'ambito di una rosa di potenziali soggetti idonei.



5. Un funzionario o altro dipendente appartenente all'unità organizzativa competente svolge le funzioni di segretario verbalizzante della commissione di cui al comma 4, senza diritto di voto.

6. Nell'eventualità di carenza in organico di adeguate professionalità e negli altri casi previsti dalla normativa vigente, i commissari di cui al comma 4 lett. b) sono scelti tra i dirigenti e funzionari di altre amministrazioni pubbliche, ovvero con criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle Facoltà o dai Dipartimenti di appartenenza.

7. Gli elenchi di cui al comma 6 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

L'accertata carenza di organico è attestata dal Responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal Dirigente preposto alla struttura competente. In tal caso, l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.

E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'art. 84, co. 8, secondo periodo del Codice, nel caso di interventi complessi di cui all'art. 3, co. 1, lett. l, del Regolamento ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e /o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento di affidamento ai sensi degli artt. 144, 153 e 176 del Codice.

Nel caso di contratti pubblici relativi a forniture e servizi è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'art. 84, co. 8, secondo periodo del Codice, nel caso di contratti di cui all'art. 300, co. 2, lett. b), del Regolamento ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro.

8. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari interni ed esterni dichiarano ai sensi dell'art. 47, del D.P.R n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, co. 4, 5, e 7 del Codice.

Art. 21

(Regole di funzionamento della commissione)




1. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni sono prese, se non si raggiunge l'unanimità, a maggioranza dei componenti.
2. Le sedute destinate alla valutazione delle caratteristiche tecniche, della qualità ovvero della congruità economica delle offerte non sono pubbliche.
3. Le sedute, per motivate ragioni, possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo. Non può essere sospesa od interrotta, salvo casi di forza maggiore, la procedura di apertura delle offerte economiche.
4. Il verbale relativo ai lavori della Commissione è redatto, secondo le indicazioni di cui all'art. 78 D.lgs 163/06, dal segretario della commissione e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, nonché dagli altri soggetti eventualmente previsti da leggi vigenti, al termine di ciascuna seduta. Se ciò non risulta possibile è ammessa la redazione di una verbalizzazione sommaria da parte del segretario e il verbale definitivo è redatto e sottoscritto entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere da quello della seduta.
5. L'esito della gara è comunicato attraverso la sua pubblicazione entro i termini di legge sul portale della Provincia a cura del Settore competente, fermo restando quant'altro previsto dall'art. 79 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

CAPO IV BANDO DI GARA

Art. 22

(Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel d.lgs. n. 163/2006 e la struttura contenutistica minima stabilita dall'allegato IXA dello stesso decreto.
2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standard approvati dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1564/2005.



3. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IXA del d.lgs. n. 163/2006.

4. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'onori.

5. Il capitolato speciale o d'onori illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dall'art. 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dal correlato allegato VIII.

6. Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale riportano gli elementi essenziali espressamente richiesti dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del suo Regolamento attuativo necessarie per il corretto sviluppo delle procedure selettive e per l'esecuzione dei contratti, nonché tutti gli elementi facoltativi indicati dallo stesso Codice e dal medesimo Regolamento attuativo, secondo l'opzione prescelta dall'Amministrazione.

Art. 23

(Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni e servizi)

1. L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'allegato VIII dello stesso.

2. Fatta salva la possibile programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 271 del Regolamento attuativo del Codice, la Provincia deve progettare l'appalto, accompagnando al capitolato speciale (descrittivo delle specifiche tecniche e prestazioni) ed allo schema di contratto una relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio, i documenti di analisi dei rischi per la sicurezza, il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio (con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso) nonché il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio.



3. Il progetto, strutturato su un unico livello (quindi già esecutivo), è elaborato da dipendenti dell'Amministrazione e per appalti più complessi può essere prodotto nell'ambito di un concorso di progettazione. Il progetto deve essere messo a disposizione dei concorrenti in sede di gara e formalizzato con la determinazione a contrarre.

CAPO V
PROCEDURA APERTA

Art. 24
(Bando di gara)

1. Le fasi essenziali della procedura aperta di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) sono:

- a) approvazione del bando di gara e sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione della gara;
- d) aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.

2. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura aperta e le sue condizioni, comprensive di quanto statuito dall'apposito disciplinare, costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.


3. Il bando di gara è redatto, a cura del Settore competente sulla base della determinazione a contrarre, nonché degli elementi tecnici desunti dai capitolati e dalla ulteriore documentazione tecnica approvata. Il bando è l'invito a presentare l'offerta alle condizioni in esso indicate, è redatto in forma scritta e viene sottoscritto dal dirigente che ne ha curato la redazione.

4. La pubblicazione obbligatoria del bando è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

5. La pubblicazione del bando è effettuata a cura del Settore Competente e le relative spese sono a carico della Provincia.

6. Le pubblicazioni sui quotidiani o periodici a diffusione nazionale, regionale o locale avvengono, ove possibile, con criterio di rotazione, privilegiando i giornali aventi particolare diffusione nel territorio ove si svolgono i lavori o le prestazioni dell'appalto e che praticano le migliori condizioni economiche.

7. Il Settore competente procede alla pubblicazione del bando di gara sul sito web della Provincia anche per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro. Il Dirigente del Settore competente può altresì individuare ulteriori forme di pubblicità, diverse da quelle obbligatorie, d'intesa con il R.U.p..



Art. 25
(Offerta)

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. L'offerta indica chiaramente, pena la inammissibilità, tutti gli elementi economici e tecnici richiesti dal bando di gara in relazione al criterio di aggiudicazione adottato.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta sono indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Se il bando di gara o il disciplinare non prevedono diversamente, nel caso di discordanza tra le due indicazioni è ritenuta valida quella espressa in lettere.

Art. 26

(Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 27
(Modalità inoltro offerta)

1. Il bando e il disciplinare di gara stabiliscono le modalità di formulazione e presentazione delle offerte, eventualmente anche per via elettronica o telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'uso di forme di recapito non espressamente previste dai documenti di gara comporta l'esclusione dalla gara stessa.
2. Salvo diversa previsione degli atti di gara il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta è adeguatamente sigillato e munito di timbro e firma sui lembi di chiusura sigillati dal concorrente, a conferma dell'autenticità della chiusura originaria.
3. Il plico reca l'indicazione e l'indirizzo del mittente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara.



4. Gli uffici interessati adottano una condotta atta a mantenere riservato e segreto l'elenco dei partecipanti fino ad avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 28
(Criteri di aggiudicazione)

1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del d.lgs. n. 163/2006.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

A tal fine, il Responsabile del Procedimento valuta l'adeguatezza della scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto.

2. Qualora l'Amministrazione scelga di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa indica l'opzione per l'esplicitazione dei criteri e delle relative ponderazioni:

- a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara o alla parte procedurale del capitolato d'oneri;
- b) nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato d'oneri, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.

3. L'Amministrazione precisa nel bando di gara o nel disciplinare la metodologia per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.


4. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.

5. In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata espressamente nel bando di gara e distinta dall'importo stimato, determinato con riferimento al valore complessivo dell'appalto.

6. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione



appaltante. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.



Art. 29

(Criteri di selezione delle offerte per i contratti relativi a lavori)

1. Per i contratti relativi a lavori nei settori ordinari, quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, la commissione aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale :

- Sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
- Sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.

2. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento non ha valore negoziale.

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativi nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara resta comunque fissa ed invariabile.

3. Qualora la procedura è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari i concorrenti rimettono all'Amministrazione, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori redatta secondo le indicazioni e con le modalità previste dall'art. 119, Reg. att..

4. Quando si proceda ad aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, in presenza di due o più offerte di identico valore:

- la stazione appaltante chiede ai partecipanti di migliorare l'offerta;
- ovvero si procede con sorteggio (qualora nessuno migliori l'offerta).

5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o i punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub pesi o sub punteggi, di cui all'art. 83, co. 1 e 4, del Codice e indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento.

6. Per i contratti di cui all'art. 53, co. 2, lett. b e c, del Codice i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali ed

alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque.

7. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera d'invito secondo quanto previsto nell'allegato G del DPR 207/2010. Successivamente in seduta pubblica la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'art. 121 (offerte anomale) del Reg. attuaz..

8. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta con il criterio del prezzo più basso, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna e autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'art. 121 del Regolamento.

Art. 30

(Criteri selezione delle offerte per i contratti relativi a forniture e servizi)

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o i punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o in sub-punteggi, di cui all'art. 83, co. 1 e 4, del Codice, e indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, l'Amministrazione ha la facoltà di concludere protocolli di intesa con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali o imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'art. 2, co. 2, del Codice, nonché dell'art. 69 del Codice.

2. In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'art. 84 del Codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera d'invito secondo quanto previsto nell'allegato P del DPR 207/2010.

3. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle



riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'art. 284 (offerte anomale) del Reg. att..

4. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta con il criterio del prezzo più basso, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna e autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'art. 284 del Reg. att..

*Art. 31
(Modalità di gara)*

1. Nel luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando, il Presidente della Commissione di gara, alla presenza degli altri membri della commissione, dichiara aperta la procedura e deposita tutti gli atti di gara.
2. L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4 e 81, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.
3. Le offerte pervenute nel termine prescritto sono ammesse alle verifiche della Commissione, mentre quelle pervenute fuori termine sono escluse, dandone atto nel verbale.
4. Il Presidente, assistito dai membri della Commissione, procede, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti.
Sono quindi dichiarate le offerte ammesse alla procedura concorsuale, le quali rimangono sigillate nell'apposita busta chiusa.
5. Se si incorre nell'eventualità di una esclusione dalla gara, la Commissione di gara provvede, annotando a verbale i motivi della esclusione, immediatamente resi noti in seduta dal Presidente ai presenti. Ogni eventuale eccezione o contestazione sollevata dai rappresentati o incaricati dell'impresa interessata è esaminata dalla Commissione ed annotata a verbale.
6. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione procede all'apertura, in seduta pubblica,



delle offerte economiche solo dopo aver esaminato e valutato, in seduta non pubblica, le offerte tecniche.

7. Ultimato l'esame dei documenti amministrativi, il Presidente, in seduta pubblica, elenca ad alta voce le imprese ammesse alla gara. Successivamente, nel caso di cui al comma 6, in sessione riservata, la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche. Il Presidente, riconvocata la Commissione in seduta pubblica, comunica il punteggio assegnato alle offerte tecniche esaminate. Procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dando lettura delle condizioni proposte.

8. Concluse le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione, sulla base del criterio di aggiudicazione stabilito nel bando di gara, procede all'aggiudicazione provvisoria, declamando l'operatore economico che occupa la prima posizione nella graduatoria di gara, fatte salve le verifiche dei requisiti.


Art. 32
(Offerte anomale)

1. Nel caso di gara in cui sono ravvisate offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86 del D. Lgs. 163/06, la Commissione sospende la gara stessa per attivare la fase di verifica delle giustificazioni da effettuarsi in seduta riservata, secondo la procedura definita dagli artt. 87 e 88 del Codice e 121 del relativo regolamento di attuazione. A tal fine il Presidente della Commissione segnala la circostanza al R.u.p. al fine di promuoverne la verifica, salvo il caso in cui il medesimo sia anche Presidente della commissione di gara.

2. Il giudizio di anomalia è svolto dal R.u.p, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici dell'Amministrazione ovvero in alternativa:

- da una commissione costituita appositamente;
- dal soggetto che presiede il seggio di gara;
- dalla commissione giudicatrice.

3. Gli organi indicati al precedente comma possono avvalersi degli uffici e degli organismi tecnici dell'Amministrazione. La facoltà dell'avvalimento di una commissione costituita appositamente è subordinata ai soli casi di effettiva necessità che devono, pertanto, essere adeguatamente motivati dal R.u.p.. Tale commissione tecnica deve essere inoltre costituita, in via prioritaria, con personale interno dell'Amministrazione mentre esternalizzazione della funzione è ammessa solo in caso di accertata carenza di organico.



4. L'esclusione dell'offerta anomala deve essere deliberata in seduta pubblica. A tal fine, concluso l'esame delle giustificazioni, il soggetto che presiede la gara alla riapertura della seduta pubblica:

- Pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue ovvero accerta la congruità delle offerte sottoposte a verifica;
- Aggiudica provvisoriamente l'appalto.

5. L'ulteriore seduta pubblica non è necessaria in caso di applicazione del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale giacchè in tale ipotesi non ha luogo il sub-procedimento di valutazione della congruità.

Art. 33

(Offerte uguali)

1. Quando si procede ad aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, in presenza di due o più offerte di identico valore, la stazione appaltante:

- chiede ai partecipanti di migliorare l'offerta;
- ovvero si procede con sorteggio, qualora nessuno migliori l'offerta.

Art. 34

(Richiesta chiarimenti e regolarizzazione documenti)

1. La Commissione può, tutte le volte in cui lo ritenga opportuno, richiedere documenti e informazioni complementari alle ditte concorrenti riguardanti il profilo giuridico - tecnico - economico dell'impresa al fine di garantirne la massima partecipazione.
2. La richiesta di chiarimenti non può mai consentire ad una impresa concorrente la modifica degli elementi costitutivi dell'offerta oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio.
3. La regolarizzazione è consentita nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.
4. La richiesta di chiarimenti non può essere avanzata nel caso in cui la documentazione sia del tutto mancante. In tal caso, la Commissione commina l'esclusione della concorrente.
5. Il potere di richiedere chiarimenti si applica alle ipotesi in cui sussistono dubbi circa l'esistenza dei requisiti richiesti dal bando in relazione ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte della concorrente (si vuol garantire la massima partecipazione dei concorrenti).
6. E' vietato invitare i concorrenti a fornire elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 35

(Verifiche a campione)

1. Quando, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 163/06, si procede alla verifica a campione, prima dell'apertura delle offerte, sul possesso dei requisiti dichiarati, la Commissione procede, in seduta pubblica, al sorteggio dei concorrenti da sottoporre a verifica fra quelli che hanno superato la fase di ammissione.

3. La seduta viene sospesa e si procede a richiedere la documentazione ai soggetti sorteggiati. Si procede alla esclusione delle imprese la cui documentazione, esaminata in sedute non pubbliche, non comprova il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Art. 36
(Avvalimento)

1. Gli operatori economici concorrenti, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi e forniture, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, secondo la disciplina di cui all'art. 49, D.lgs. 163/06.


2. Il contratto in virtù del quale si realizza l'avvalimento può essere a titolo oneroso o gratuito e deve essere depositato, in originale o in copia autenticata.

Art. 37
(Aggiudicazione provvisoria e definitiva)

1. Concluse le operazioni di gara, la Commissione procede all'aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta validamente presentata, sulla base del criterio fissato nei documenti di gara, trasmettendo il relativo verbale e gli atti di gara al dirigente del Settore competente per la verifica e approvazione della medesima aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 5 e 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e non fa nascere alcun vincolo per l'Amministrazione.

2. La determinazione di approvazione delle operazioni di gara, da adottare entro il termine di venti giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, dispone l'aggiudicazione definitiva sospensivamente condizionata alla verifica positiva dei requisiti di cui al successivo art. 37. Con tale determinazione il dirigente del Settore competente può anche correggere le operazioni di gara, con adeguata motivazione, se rileva eventuali irregolarità.





3. Quando è riscontrato un vizio sostanziale nelle operazioni di gara, che rende necessario procedere in tutto o in parte ad una revisione della procedura, l'approvazione delle stesse può anche essere negata con atto motivato. In tale caso, nel medesimo atto il dirigente competente in materia di aggiudicazione definitiva, ove possibile, adotta i provvedimenti necessari per la ripetizione, totale o parziale, del procedimento di gara.

4. Il dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare formalizza l'aggiudicazione definitiva e assume la determinazione di impegno di spesa a seguito dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva.

5. Resta ferma la possibilità della Provincia di non dare corso all'aggiudicazione ed all'affidamento dell'appalto se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure se ricorrono gravi motivi di interesse pubblico, con obbligo di comunicare tale decisione a tutti i candidati.

6. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace soltanto quando siano verificati positivamente i requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11, comma 8.

Art. 38 (Verifiche dei requisiti)

1. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sospesa e subordinata alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della partecipazione alla gara. A tal fine, il Settore Competente richiede all'aggiudicatario la produzione dei documenti che non sono acquisibili d'ufficio, mentre provvede ad inoltrare agli Enti competenti la richiesta di produzione della documentazione acquisibile d'ufficio. Verificato il possesso dei requisiti per l'aggiudicazione, il dirigente o il responsabile del Procedimento amministrativo attesta in calce alla determinazione di aggiudicazione definitiva la data di intervenuta efficacia della medesima.

2. Se l'aggiudicatario, non provvede entro il termine stabilito a produrre la documentazione richiesta, oppure provvede in maniera incompleta o scorretta, il Dirigente del Settore competente sentito il R.u.p., può con atto motivato revocare l'aggiudicazione ed aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Se, in sede di verifica emerge la non veridicità di quanto dichiarato dall'aggiudicatario provvisorio, che risulta quindi sprovvisto dei requisiti prescritti, il Dirigente responsabile dell'aggiudicazione definitiva, provvede all'annullamento dell'aggiudicazione in favore dell'aggiudicatario provvisorio, alla denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge in

caso di dichiarazioni mendaci, nonché, all'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici per i provvedimenti consequenziali. In tal caso il Dirigente di cui al primo periodo procede, sulla base delle operazioni di gara espletate e nel rispetto di quanto contemplato al riguardo dalla normativa vigente, all'individuazione del nuovo aggiudicatario.

Art. 39
(Adempimenti successivi)

1. Il Dirigente del Settore competente provvede a comunicare gli esiti delle procedure di gara attraverso la pubblicazione sul Portale web della Provincia nonché ad effettuare le comunicazioni di ufficio previste dall'art. 79 co. 5 lett. a) così come modificato dal D. Lgs. 53/2010, e secondo le modalità previste dal relativo co. 5 bis.

2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede anche allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese risultate non aggiudicatarie.

3. Prima della stipula del contratto il dirigente di cui al comma 1 procede inoltre, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, alla pubblicazione dell'avviso di gara esperita.


4. Il dirigente di cui al comma 1 provvede ad effettuare entro i termini le comunicazioni di cui all'art.7, commi 8, lett. a) e 9 del D.Lgs. n. 163/2006 all'Osservatorio dei contratti pubblici. Ciascun Settore tecnico provvede ad effettuare entro i termini le comunicazioni di cui all'art.7, comma 8, lett. b) e 9 del D.Lgs. n. 163/2006 all'Osservatorio medesimo.

CAPO VI
PROCEDURA RISTRETTA

Art. 40
(Bando di gara e richiesta di partecipazione)

1. Le fasi della procedura ristretta sono:

- a) approvazione del bando di gara e pubblicazione;
- b) presentazione delle domande di partecipazione e prequalifica dei candidati;
- c) invio dell'invito ai concorrenti ammessi a presentare offerta;
- d) invio delle offerte e dei documenti a corredo delle stesse da parte dei concorrenti;
- e) seduta di gara con proclamazione dell'esito della stessa;
- f) aggiudicazione definitiva con i relativi obblighi di comunicazione previsti dal precedente art. 38 co. 1.



3. La redazione e la pubblicazione del bando di gara sono disciplinate dall'art. 24.

3. Gli operatori economici che intendono partecipare possono inoltrare apposita domanda, comprensiva della documentazione richiesta, entro i termini e secondo le modalità indicate dal bando stesso.

4. Le domande possono essere presentate, per iscritto mediante lettera, telegramma telex, fax, secondo le modalità indicate nel bando di gara. La presentazione per via elettronica è consentita solo se espressamente prevista dal bando di gara.

5. Il termine fissato nel bando per la presentazione della domanda di ammissione alla gara è perentorio e, pertanto, non sono in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite prima della scadenza del medesimo.

Art. 41
(Prequalifica dei candidati)

1. La prequalifica, effettuata a cura del Dirigente del Settore competente, consiste in un esame della documentazione prodotta dalle imprese al fine di selezionare gli operatori economici da invitare a presentare l'offerta fra quelli in possesso dei requisiti minimi di ordine morale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

2. Le eventuali esclusioni sono annotate in apposita relazione istruttoria la quale, unitamente all'elenco delle imprese ammesse alla presentazione dell'offerta economica, è approvato dal Dirigente del Settore di cui al comma 1 con apposita determinazione.

3. L'elenco delle imprese ammesse è sottoposto al segreto d'ufficio, non è oggetto di pubblicazione ed è soggetto a differimento del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett.b) del D.Lgs. 163/2006, al pari dell'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito e di quello dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

4. L'esclusione dalla gara, con le eventuali motivazioni, sono comunicate al richiedente con raccomandata A.R., indicando nella stessa l'organo e i termini per l'eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Art. 42
(Lettera d'invito)



1. Le lettere d'invito a presentare l'offerta sono inoltrate contemporaneamente a tutti gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara a cura del Dirigente del Settore competente, a mezzo di lettera raccomandata A.R. oppure, ove consentito, per via elettronica e telematica.

2. Nell'invito, da considerarsi integrativo ed esplicativo del bando e non innovativo o derogatorio rispetto ad esso, sono specificati:

- gli estremi del bando;
 - il termine di ricezione delle offerte;
 - l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la/e lingua/e diversa/e da quella italiana in cui possono essere redatte;
 - i criteri di selezione dell'offerta se non previsti nel bando;
 - la documentazione da presentare a corredo dell'offerta;
 - le modalità per prendere visione o acquisire i capitolati e i documenti complementari;
 - le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede.
- In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

3. L'offerta è fatta pervenire alla Provincia entro il termine perentorio indicato nella lettera d'invito. Le offerte pervenute oltre tale termine non sono ammesse a concorso.

4. Il personale della Provincia che per ragioni di ufficio viene a conoscenza dei nominativi delle imprese invitate alla gara è vincolato al segreto d'ufficio fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 28 ed in particolare alla disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006.

6. Con riferimento alle fasi della gara si applica, se compatibile e fatte salve le specifiche disposizioni stabilite nel bando o nella lettera d'invito, quanto stabilito dal presente regolamento con riferimento alla procedura aperta.

Art. 43

(Procedura ristretta semplificata)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 la Provincia ha facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti





concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati fra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs. 163/06 e secondo le modalità ivi indicate.

2. Per potersi avvalere di tale facoltà la Provincia deve rendere noti, mediante avviso di preinformazione, da pubblicarsi entro il 30 novembre di ogni anno, i lavori che intende affidare con tale procedura.

3. La provincia non può esercitare in merito agli inviti alcuna discrezionalità.

4. L'ordine di iscrizione all'elenco degli aventi titolo è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data deve essere indicata nell'avviso informativo e gli operatori inseriti sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione all'oggetto dell'appalto.

5. Anche per tale procedura è prevista la verifica a campione di cui all'art. 48 del Codice.

CAPO VII PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI GARA

Art. 44 (Ambito di applicazione)

1. La Provincia può assegnare i contratti pubblici mediante la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 56.
2. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'art. 11, del presente Regolamento mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto.

Art. 45 (Procedimento)

1. Le fasi della procedura di cui all'art. 43 sono contraddistinte da:
 - a) approvazione del bando di gara e pubblicazione dello stesso;
 - b) presentazione delle domande di partecipazione e prequalifica delle imprese;
 - c) invio dell'invito agli operatori economici ammessi;
 - d) invio delle offerte da parte delle imprese;
 - e) eventuale negoziazione delle condizioni contrattuali;

- f) Individuazione della migliore offerta mediante il criterio di aggiudicazione indicato nel bando di gara;
- g) aggiudicazione provvisoria;
- h) aggiudicazione definitiva con i relativi obblighi di comunicazione previsti dal precedente art. 38 co. 1.

2. Per disciplinare lo svolgimento della gara, per quanto compatibili e fatte salve specifiche previsioni del bando e della lettera d'invito, si applicano le corrispondenti norme del presente regolamento relative alla procedura ristretta.

3. Se è prevista una negoziazione sulle offerte formulate dalle imprese ammesse per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, la Commissione di gara procede, secondo le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti gli offerenti. Non sono fornite in maniera discriminatoria informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

CAPO VIII **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA**

Art. 46 **(Ambito di applicazione)**

1. La Provincia può ricorrere alla procedura negoziata senza la pubblicazione di uno specifico bando di gara nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 57 e dal comma 7 e dell'art. 122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.l., nonché in ogni ulteriore altro caso previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

2. La determinazione a contrarre reca espressamente la specifica motivazione dell'adozione della procedura in questione con riferimento alla norma che ne consente l'attivazione e secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2 lett.c) del presente Regolamento.

Art. 47 **(Procedimento)**

1. L'aggiudicazione è preceduta dall'esperimento di una gara informale. Si deroga alla regola del preliminare esperimento di una gara informale nei casi e alle condizioni espressamente previsti dalla legge. La gara informale è espletata anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.





2. Possono partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando gli operatori economici che possiedono i requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
3. Non possono partecipare gli operatori economici che si sono resi colpevoli di gravi irregolarità o inadempimenti, debitamente comprovate e contestate ai responsabili da parte dei competenti organi provinciali.
4. La Provincia, ove possibile, individua gli operatori economici da invitare alla gara informale di cui al comma 1 sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, anche tramite apposita indagine effettuata a cura del Settore competente per materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e seleziona nelle procedure negoziate di cui agli articoli 57, almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con la gara informale la Provincia sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sempre, previa verifica dei requisiti di qualificazione (generali e speciali).
5. I lavori di importo complessivo inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi del comma 7 dell'art.122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i possono essere affidati secondo la procedura di gara informale di cui all'art.57, comma 6 del decreto medesimo e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a cura del responsabile del procedimento e secondo le disposizioni di cui all'art. 47, invitando alla gara informale:
 - a) per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro almeno 5 operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;
 - b) per i lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro e fino a 1.000.000 euro, almeno 10 operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del Codice, contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5 del D. Lgs. 163/06, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1 del Codice Contratti.
7. Anche l'individuazione degli operatori economici da invitare alle gare di cui alle lettere a) e b) del comma 5 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione di cui al comma 4.

8. Per l'affidamento di lavori pubblici è vietata, ai sensi dell'art.40, comma 5 del D.Lgs. n.163/2006, l'utilizzazione di elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

9. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, la Provincia può anche fare riferimento, seguendo sempre il criterio di rotazione degli inviti tra le ditte ivi iscritte, ai Registri delle imprese tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e al mercato elettronico di Consip S.p.a..

10. Fermo restando il rispetto del principio di rotazione, negli appalti di lavori pubblici ciascun Settore tecnico può individuare uno stesso operatore economico, come soggetto da invitare alle gare informali di cui al presente articolo, per un numero di gare comunque non superiore a cinque nel corso di un anno e, per quanto possibile, lo individua per gare di fasce di importo differenziate, salvo il possesso dei requisiti di qualificazione.

11. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle gare informali di appalto per le forniture di beni o servizi la Provincia può anche far ricorso all'Elenco ufficiale dei fornitori o prestatori di servizi, ove costituito come sistema di certificazione degli operatori stessi in applicazione dell'art. 45 del D.Lgs. n.163/2006, previa adozione di apposito regolamento istitutivo.

Art. 48

(Gara informale nella procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando)

1. La gara informale è svolta, per importi pari o superiori a 20.000 euro, IVA esclusa, a cura del Dirigente del Settore competente, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) redazione della lettera d'invito alla gara agli operatori economici, scelti con atto del Dirigente che ha adottato la determinazione a contrarre, d'intesa con il R.u.p., se diverso, contenente anche le regole specifiche della gara stessa;
- b) gli inviti a partecipare sono inoltrati contemporaneamente mediante posta o fax, oppure per via elettronica nell'osservanza delle relative prescrizioni previste dalla normativa vigente.

2. Le offerte sono presentate, secondo quanto previsto dalla lettera d'invito, con le seguenti modalità:

- a) in busta chiusa e sigillata da far pervenire presso l'Ente entro il termine stabilito;



b) per via elettronica, in caso di gare on line, nell'osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

3. Le operazioni di gara e l'aggiudicazione provvisoria per importi pari o superiore a 20.000 euro, IVA esclusa, sono demandate ad una Commissione costituita ai sensi dell'art. 20.

L'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 11, comma 5 e 12, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 compete al dirigente del Settore competente.

4. La gara informale per importi inferiori a 20.000 euro, IVA esclusa, è svolta a cura del dirigente del settore competente che prende conoscenza delle offerte economiche coadiuvato da un dipendente con mansioni tecnico-amministrative e alla presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti del Settore interessato.

5. Il dirigente, coadiuvato dal dipendente di cui al comma 4, redige e sottoscrive unitamente al dipendente e ai testimoni un verbale attestante tutte le operazioni svolte. Tale verbale è poi approvato con la determinazione di aggiudicazione definitiva. Quest'ultima diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da effettuarsi a cura del Dirigente del Settore competente o del responsabile del procedimento amministrativo.

6. Dell'esito della gara informale è data comunicazione mediante pubblicazione sul portale web della Provincia a cura della struttura che ha effettuato la gara stessa e fermo restando quanto previsto dall'art.79 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. La relativa determinazione dirigenziale è trasmessa ai soggetti competenti per l'adozione degli atti consequenziali.

CAPO IX DIALOGO COMPETITIVO

Art. 49 (Procedimento)

1. Per l'aggiudicazione degli appalti particolarmente complessi, la Provincia può ricorrere al dialogo competitivo, se ritiene che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l'aggiudicazione.

2. Nel rispetto della normativa vigente, nei casi peculiarmente previsti, l'adozione del dialogo competitivo è consentita previo ottenimento, ad opera del dirigente del Settore competente dei prescritti pareri delle autorità competenti.

3. Per il ricorso al dialogo competitivo, un appalto è considerato particolarmente complesso ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs.

n.163/2006, quando l'Amministrazione non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto, per cui risulta difficoltosa la definizione nei capitolati delle specifiche necessarie per poter procedere alle procedure aperte o ristrette.

4. La determinazione a contrarre reca in maniera dettagliata ed espressa le motivazioni che soddisfano tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia per l'adozione del dialogo competitivo.

5. Le fasi del dialogo competitivo sono:

- a) approvazione del bando di gara e sua pubblicazione;
- b) presentazione istanze di partecipazione e prequalificazione dei concorrenti;
- c) svolgimento del dialogo competitivo;
- d) conclusione del dialogo e presentazione delle offerte ad opera dei concorrenti sulla base delle soluzioni presentate;
- e) valutazione delle offerte ricevute, individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e proclamazione dell'esito della procedura.


Art. 50

(Bando e richiesta di partecipazione)

1. Il Dirigente del Settore competente procede alla redazione e alla pubblicazione di un bando con l'osservanza delle norme vigenti in materia. Il bando deve contenere i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV, del codice; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità operative con le quali l'Amministrazione dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 58, commi 7 e 8, del codice.

2. Ai candidati ammessi al dialogo è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo.

3. L'Amministrazione può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente articolo. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte e dei relativi studi di fattibilità, l'Amministrazione inserisce l'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.



4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale. Il progetto preliminare redatto dall'aggiudicatario del dialogo è inserito nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice.

5. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all'esecuzione dell'opera.

Art. 51
(Attuazione del dialogo)

1. Durante il dialogo competitivo l'amministrazione garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti e in particolare non fornisce in modo discriminatorio informazioni che possono favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri. Se non si ritiene adeguata nessuna delle soluzioni proposte si procede a darne motivata comunicazione a mezzo raccomandata A.R.. Diversamente, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, si procede ad invitare gli stessi a presentare le loro offerte finali, sulla base delle soluzioni presentate e dettagliate nella fase di discussione.

2. Gli inviti a presentare offerta sono inoltrati contemporaneamente, a mezzo raccomandata A.R., a cura del Dirigente del Settore competente. Si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le specifiche prescrizioni del bando e della connessa documentazione di gara, le disposizioni di cui all'art. 41.

3. Con riferimento all'offerta, in relazione a contenuto, modalità e termini, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27.

Art. 52
(Aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione del contratto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Si applicano, con riferimento alla fase dell'aggiudicazione, per quanto compatibili e fatte salve le specifiche disposizioni del bando di gara e della connessa documentazione, gli articoli da 31 a 38.

Art. 53
(Premi nel dialogo competitivo)



Qualora, ai sensi dell'articolo 58, comma 17, del codice, il bando o il documento descrittivo preveda il pagamento di un premio, con il pagamento dello stesso l'Amministrazione acquista la proprietà del progetto preliminare presentato dall'affidatario.

L'Amministrazione può prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11 del citato art. 58.

*Art. 54
(Gare telematiche)*


1. L'Amministrazione può effettuare gli affidamenti relativi a servizi, lavori e forniture avvalendosi del sistema delle gare telematiche.
2. La tipologia delle gare telematiche nonché le modalità di svolgimento delle stesse sono disciplinate da apposito Regolamento al quale si rinvia.


TITOLO III - IL CONTRATTO
CAPO I
ADEMPIMENTI

*Art. 55
(Documentazione)*

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, intendendo esperite tutte le verifiche antecedenti all'aggiudicazione definitiva e alla sua efficacia, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, in particolare:

- a. Acquisisce dal Settore competente, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi comprese:
- b. la procura, in originale, speciale (oppure) generale, redatta a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata con autentica di firme a cura di un notaio, nel caso in cui nell'atto intervenga un procuratore speciale o generale;
- c. le comunicazioni sulle composizioni societarie di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (solo per le società di capitali);
- d. il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità;
- e. le certificazioni camerali recanti l'attestazione "antimafia", procedendo nei casi contemplati dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 a richiedere le informazioni del Prefetto relative ad eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nelle società o imprese interessate (da allegare al contratto solo nel caso in cui si superi la soglia di € 154.937,07);





- f. in caso di raggruppamento temporaneo, l'atto costitutivo del raggruppamento contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario – capogruppo e la relativa procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario nonché la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 che mandatario – capogruppo e mandante sono tenute a rispettare;
- g. l'offerta economica da produrre in originale;
- h. la cauzione ex art. 113 del d. lgs. 163/06 e l'eventuale certificazione di qualità, atta a giustificare la riduzione al 50% dell'importo della cauzione;
- i. il certificato del casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, D.Lgs. 163/06;
- j. la polizza assicurativa ex art. 129 del D. Lgs. 163/06, solo in caso di appalto di lavori;
- k. la polizza Responsabilità Civile corredata da attestazione di pagamento dell'ultimo premio in caso di appalto di forniture e servizi
- l. in caso di appalto di esecuzione di lavori, il verbale di cui all'art. 106 co. 3 del D.P.R. 207/10 con il quale le parti si danno concordemente atto del permanere delle condizioni che ne consentono l'immediata esecuzione.
- m. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in caso di esecuzione in via d'urgenza di appalto di servizi e forniture.
- n. Le determinazioni di indizione gara e di aggiudicazione definitiva.
- o. I verbali di gara
 - 2. Tutti i documenti contraddistinti dalle lettere a), b), c), d), e), f) g) costituiranno, unitamente a quant'altro indicato nei successivi commi, allegati al contratto.
 - 3. Il Dirigente del Settore Interessato cura la stesura effettiva del contratto tenendo presente che, a mente dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, l'elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza, il crono programma, le polizze di garanzia.
 - 4. I documenti indicati al comma 3 possono non essere materialmente allegati, con la sola eccezione del capitolato speciale e dell'elenco dei prezzi unitari, purché siano conservati dall'Amministrazione e controfirmati dai contraenti.
 - 5. Altri documenti possono essere allegati in ragione della tipologia dell'opera e del livello di progettazione posto a base di gara, purché essi siano dichiarati nel bando o nella lettera d'invito.
 - 6. In accordo con il Segretario Generale e con le parti, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto;

Art. 56

(Documento Unico di Regolarità Contributiva)

1. La Provincia acquisisce d'ufficio, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, anche attraverso strumenti informatici:

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. l), del Codice Contratti;
- per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice Contratti;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale;

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Il DURC per le imprese iscritte alle Casse Edili, all'INPS o all'INAIL, non può essere sostituito da altra documentazione o da un'autocertificazione all'atto dell'aggiudicazione definitiva di una gara, della stipula di un contratto o del pagamento di una fattura, pena l'esclusione dalla gara.

Art. 57

(Omissioni contributive non ostative al rilascio del DURC)

1. La semplice menzione nel DURC dell'assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all'esclusione dalla procedura di gara e/o la revoca dell'eventuale aggiudicazione dell'impresa risultata non in regola.





2. Nel caso di cui al comma precedente, la Provincia verifica, anche in contraddittorio con l'impresa, se la stessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o, infine, abbia ottenuto un rateizzazione del debito. In tali ipotesi, l'impresa dovrà essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.

3. Ai soli fini della partecipazione a gare d'appalto o della verifica di un'autocertificazione in fase di gara, non osta al rilascio del DURC uno scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate o comunque inferiore a € 100,00, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

4. In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture non gravi, le imprese sono comunque obbligate a versare l'importo dovuto entro i 30 giorni successivi.

Art. 57 bis
(Risoluzione del contratto)

1. In caso di ottenimento del DURC dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice Contratti, la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

2. Ove l'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Provincia pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del Codice Contratti, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 58
(Validità del DURC)

1. Il DURC, nell'ambito della disciplina contenuta nel presente regolamento, ha validità trimestrale decorrente dalla data di rilascio del

suddetto certificato, come previsto nella determinazione n. 1/2010 (punto 11) dell'AVCP.

2. La validità del DURC per tutti gli appalti pubblici è, in ogni caso, sempre legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto.

Art. 59
(Versamento contribuzioni)

1. E' condizione di ammissibilità per la partecipazione agli appalti pubblici regolati dal presente Regolamento, il versamento dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ex art. 1, comma 67, L. 23 Dicembre 2005, n. 266.

2. Le imprese concorrenti, nell'adempiere all'onere di effettuare il versamento delle contribuzioni, devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità di vigilanza di cui al comma precedente.


3. La mancata o insufficiente effettuazione del citato versamento costituisce causa d'estromissione dalla gara d'appalto.

Art. 60
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi del co. 8 dell'art. 3 del D. Lgs. 136/10 e s.m.i., la Provincia nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla prefettura-ufficio territorialmente competente.

2. La Provincia verifica, altresì, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui citata legge 136/10.





3. Nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e qualora si sia in presenza di un progetto di investimento pubblico il codice unico di progetto (CUP).

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 61
(Spese contrattuali)

1. L'ammontare presunto delle spese contrattuali, (diritti di segreteria e di rogito, imposte di bollo e di registro) poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'unità organizzativa competente in materia di contratti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il relativo importo è versato, prima della stipula del contratto, presso la Tesoreria provinciale.

3. Rientra nella competenza dell'Amministrazione Provinciale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

Art. 62
(Contenuto e forma del contratto)

1. Il contenuto del contratto rispetta le prescrizioni della determinazione a contrarre ed è conforme a quanto presente nella determinazione di

aggiudicazione, nello schema di contratto, nei capitolati e nell'offerta dell'aggiudicatario.

2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale e, in caso di sua assenza e/o impedimento, del Vice Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante, o per scrittura privata con firme autenticate.

La forma è individuata nella determina a contrarre.

3. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali cui accedono. Per gli stessi si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria, se dovuti, e della cauzione.

4. Di norma sono stipulati per scrittura privata autenticata i contratti di importo inferiore a € 50.000.

I contratti il cui importo superi tale soglia sono stipulati in forma pubblica amministrativa.

5. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi d'importo inferiore a 20.000 euro, IVA esclusa, preceduti da procedura negoziata senza bando di gara, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;


c) in forma elettronica quando si verificano le condizioni previste dalle norme vigenti in materia, così come previsto dall'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 63 (Stipulazione in via d'urgenza)

1. Il responsabile del Procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 9, del codice l'esecuzione anticipata del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

2. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il periodo di stand still e durante il periodo di sospensione obbligatoria in caso di ricorso, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.





Art. 64
(Comunicazioni d'ufficio)

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 79, co. 5, D.lgs. 163/06, deve comunicare d'ufficio:

- a) L'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;
- c) La decisione a tutti i candidati, di non aggiudicare l'appalto;
- d) La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni ai soggetti di cui alla lettera a).

2. Quanto al contenuto delle comunicazioni degli atti elencati al comma precedente, lett. a), b) e c) è richiesta l'allegazione del provvedimento e la relativa motivazione, che dovrà contenere l'indicazione delle caratteristiche e dei vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente a cui è stato aggiudicato il contratto. L'onere di motivazione può essere assolto mediante invio dei verbali di gara.

3. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dell'esclusione dovranno indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

4. La comunicazione della data di stipulazione del contratto non deve essere accompagnata dal contratto, in quanto oggetto di comunicazione sono i soli "provvedimenti". Occorre, tuttavia, indicare, una motivazione sintetica, anche rinviando *per relationem* alla motivazione del provvedimento di aggiudicazione, se già inviata.

5. La comunicazione della aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione sono comunicate nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità.

Art. 65
(Comunicazioni ad istanza di parte)

1. Le comunicazioni ad istanza di parte sono disciplinate dall'art. 79 co. 2 e 3 che in particolare prevede l'obbligo per l'Amministrazione di comunicare per iscritto, non oltre quindici giorni dal ricevimento della domanda:

- a) ad ogni candidato escluso che ne faccia richiesta, i motivi del rigetto della candidatura;
- b) ad ogni offerente escluso che ne faccia richiesta, i motivi del rigetto dell'offerta e i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione di non conformità di lavori, forniture, servizi alle prestazioni o requisiti funzionali;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto.

Art. 66

(Forma delle comunicazioni)

1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo avvengono in forma scritta e sono trasmesse con uno dei seguenti mezzi alternativi: la lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la notificazione; la posta elettronica certificata; il fax se l'utilizzo di tale strumento di comunicazione è espressamente autorizzato dal concorrente. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta.


2. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando stabiliscono l'obbligo del candidato o del concorrente di indicare all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni. Il bando o l'avviso possono, altresì, obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.

Art. 67

(L'accesso agli atti di gara)

1. Fermo restando i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 13 del D.lgs n. 163/06, l'accesso agli atti del procedimento recanti i provvedimenti oggetto di comunicazione di cui agli articoli precedenti, è consentito, senza particolari formalità, entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi, mediante visione ed estrazione di copia.

2. Al fine di consentire tale accesso informale, il Responsabile del Procedimento è tenuto ad indicare preventivamente nelle comunicazioni



di cui all'art. 62, i documenti per i quali l'accesso è vietato o differito. In ogni caso l'accesso è consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico, da comunicare nella medesima dichiarazione di cui al citato art. 62.

3. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della comunicazione è consentito accedere seguendo le regole ordinarie di cui alla L. n. 241/90 e all'art. 13, Dlgs n. 163/06.

Art. 68
(Stipula del contratto)

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
2. La stipulazione del contratto può, in ogni caso, avvenire solo dopo che siano decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ai sensi degli artt. 11, co. 10 e 79, D.lgs n. 163/06, oltre che tenendo conto dell'eventuale periodo di sospensione obbligatoria, in caso di proposizione di ricorso, secondo quanto previsto dal co. 10 ter dell'art. 11 del Codice.
3. L'aggiudicatario definitivo, ai fini della stipula e nel rispetto dei termini, è convocato formalmente nel giorno, ora e sede prevista. Il rappresentante negoziale dell'appaltatore aggiudicatario è tenuto a provare, nei modi di legge, la propria legittimazione e la propria identità.
4. Alla stipulazione dei contratti, da parte dell'Ente, interviene il dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare o, in caso di assenza o impedimento, chi formalmente lo sostituisce o altro dirigente individuato dal Segretario Generale su designazione dal dirigente di Settore.
5. Ove entro il termine assegnato l'impresa non provveda agli adempimenti richiesti, o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno e nell'ora convenuti, il dirigente responsabile diffida la stessa ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se l'inadempimento persiste senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell'affidamento, all'acquisizione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno, e la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.



6. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni impegno, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo, qualora la stipula non intervenga, per fatto dell'Amministrazione, entro il termine indicato negli atti della fase precontrattuale, decorrente dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

7. La volontà di sciogliersi dall'impegno deve essere formalmente comunicata alla Provincia.

8. Il contratto diventa efficace con la stipula.

Art. 69
(Diritti di segreteria)

1. I contratti conclusi sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di segreteria e la determinazione del relativo ammontare rientra nella competenza dell'unità organizzativa che opera in materia di stipula dei contratti.

4. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota di proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.


5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta al Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella misura prevista dalla legge e secondo le disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 465/1997.

6. Per i contratti di durata pluriennale i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo del contratto stesso.

Art. 70
(Repertorio contratti)

1. Il Segretario Generale è tenuto a conservare, a mezzo dello specifico Servizio, il repertorio e gli originali dei contratti in appositi fascicoli custoditi per ordine cronologico.

2. Nel registro di repertorio sono annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati per scrittura privata autenticata nonché, indipendentemente dalla forma, tutti i



contratti che sono da registrarsi in termine fisso in base all'art. 5 del DPR 131/86.

3. Le scritture private non autenticate che non sono da registrarsi in termine fisso in base all'art. 5 del DPR cit., sono inserite in apposito registro cronologico tenuto dal Servizio Contratti. A tal fine, le scritture private formate automaticamente da vari settori devono essere tempestivamente inviate al Servizio Contratti. Una volta inserite nel registro cronologico, le stesse assumeranno un numero progressivo identificativo.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni previste dalla legge.

Art. 71

(Disciplina del contenuto dei contratti)

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.

2. Sono elementi essenziali dei contratti; a) l'individuazione del contraente; b) l'oggetto del contratto; c); l'importo contrattuale e modalità di pagamento; d) durata del rapporto contrattuale o termine di esecuzione; e) spese contrattuali ed oneri fiscali; f) normativa di riferimento; g) assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/10 e s.m.i.

3. Il contratto deve, inoltre, prevedere:

- a. la cauzione;
- b. la disciplina dei piani di sicurezza;
- c. la clausola - a pena di nullità - relativa al divieto di cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto dall'art. 116, D.lgs/06;
- d. le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempimento contrattuale;
- e. le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
- f. la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- g. la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l'appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all'atto della gara;

4. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve, altresì, prevedere:



- h. clausola relativa alla disciplina del subappalto, secondo quanto dichiarato in sede di gara dall'aggiudicatario;
- i. la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
- j. la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a servizi e forniture;
- k. I requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
- l. la clausola risolutiva espressa a seguito di verifica antimafia negativa;
- m. la disciplina delle controversie dando atto dell'eventuale clausola compromissoria, il cui inserimento nel contratto deve essere indicato nel bando o nell'avviso con cui la stazione appaltante indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, salva la possibilità per l'aggiudicatario di ricusare la clausola compromissoria;
- n. ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.


5. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

6. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto che, a mente dell'art. 137 del DPR 207/10 deve essere necessariamente allegato al contratto, nel capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche ed in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Dirigente preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno, laddove non obbligatoriamente imposto dalla normativa, allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.

Art. 72

(Atti di sottomissione e Atti aggiuntivi)

- 1. La Provincia non può richiedere di apportare variazioni ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dalla vigente normativa
- 2. Qualora l'importo delle suddette variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva deve essere accompagnata da un Atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.



3. Anche per forniture e servizi, in casi particolari, la Provincia, può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora l'importo della variazione ecceda il quinto dell'importo dell'appalto la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata l'accettazione.

CAPO II

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Art. 73

(L'avvio dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture)

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore ai sensi dell'articolo 304 del Regolamento di attuazione.

Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dall'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.



Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 74

(Esecuzione nei contratti di lavori: giorno e termine per la consegna)

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell'articolo 154 del Reg. di attuazione e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.


Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 153, co. 7, Reg. attuazione.

4. Dopo la consegna, l'appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione al contratto.

Art. 75

(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. I termini di esecuzione sono stabiliti nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto e devono essere certi ed incondizionati e decorrono dalla data del verbale di consegna.



2. Sia per i lavori che per le forniture è ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, secondo quanto previsto per i lavori dagli artt. 158 e 159 del DPR 207/10, e per le forniture dall'art. 308 del DPR 207/10.

3. In caso di sospensione illegittima si applicano le disposizioni di cui all'art. 160 del Reg. di attuazione.

4. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione.

5. Pertanto, il ritardo nell'esecuzione, anche parziale nel caso di obbligazioni ad esecuzione differita, qualora non si configuri un più grave inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto o in capitolato, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.

Art. 76 (Il collaudo)

1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati speciali d'appalto.

2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del Dirigente sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento ed è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Esso esplica i medesimi effetti del certificato di collaudo.

Per i lavori di importo superiore a un milione di euro è obbligatorio il certificato di collaudo.

Art. 77 (Difficoltà e vizi, vizi occulti e garanzia)

1. Il certificato di collaudo acquisisce definitività, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Codice, decorsi 2 anni dell'emissione del medesimo, in tale periodo opera la garanzia per difformità e vizi ex art. 1667 c.c., ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Quando invece il certificato è divenuto definitivo opera solo la garanzia per vizi occulti (1669 c.c.).

Art. 78

(Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo)

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice dei Contratti e 123 del relativo Reg. di attuazione. Si procede, previa garanzia fidejussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in corso d'opera, nei casi previsti dalla legge.


Art. 79

(Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture)

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme di cui alla Parte IV, titolo IV del Reg. di attuazione.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

3. Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) la Provincia può ritenere non necessario conferire l'incarico di verifica di conformità. In tal caso si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.



4. La certificazione di regolare esecuzione verrà emessa dal Direttore dell'esecuzione non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e sarà confermata dal Responsabile del procedimento.

Art. 80

(Pagamenti nei contratti di lavori, servizi e forniture)

1. Per la disciplina dei pagamenti nei contratti di lavori si rinvia espressamente agli artt. da 141 a 144 del D.P.R. 207/2010.
2. Per la disciplina dei pagamenti nei contratti di servizi e forniture si rinvia espressamente al disposto dell'art. 307 del D.P.R. 207/2010.

CAPO III

Procedure nella fase di esecuzione del contratto

Art. 81

(Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte.
2. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia, a pena di nullità.
3. La cessione del contratto è priva di qualsiasi effetto nei confronti della Provincia e costituisce titolo per la risoluzione stragiudiziale del contratto e per le conseguenti azioni legali per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni prodotti, fatta salva, comunque, l'escussione della cauzione.
4. Costituiscono eccezione al divieto di cui ai commi precedenti le cessioni derivanti dalle vicende soggettive dell'esecutore del contratto, secondo quanto contemplato dall'art. 116 del Codice dei Contratti.

Art. 82

(Subappalto e tutela del lavoro)

1. I soggetti affidatari di contratti pubblici sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto.



2. Fatta salva la regola generale di cui al comma precedente, tutte le prestazioni e le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.

3. La Provincia, in quanto stazione appaltante, è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.

4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito:

a) se i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che sia rispettato il limite quantitativo del 30% della categoria prevalente fissato dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010. Per forniture e servizi tale percentuale è riferita invece all'importo complessivo del contratto. Nel caso di lavori affidati ai sensi dell'art. 122, co. 7, D.lgs. 163/06, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% dell'importo della medesima categoria;

c) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Provincia l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;

e) se non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.

La ditta partecipante non può limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare tutti i lavori che la legge consente ma deve specificare in modo analitico e puntuale a quali lavori intenda riferirsi secondo le prescrizioni di cui sopra. In mancanza la dichiarazione deve ritenersi non valida.

5. La Provincia rilascia il provvedimento autorizzatorio, indispensabile ai fini della legittimità dell'affidamento, sulla base della documentazione presentata dall'affidatario e prescritta dal Codice, entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio





dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa espresso rinvio agli artt. 118 del Codice, 4, 5 e 170 del DPR 207/2010 e 3 della L. 136/2010 e s.m.i, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, in presenza di subappalto.

CAPO IV IL SISTEMA DELLE GARANZIE

Art. 83 (Cauzione provvisoria)

1. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche e quelli relativi alla fornitura di beni o di servizi, la garanzia provvisoria deve essere prestata per un valore pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, a scelta dell'offerente, con le modalità previste dall'art. 75 d. lgs. 163/2006.

Art. 84 (Cauzione definitiva)

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto relativo a lavori, alla fornitura di beni o di servizi, è prevista la presentazione di una cauzione definitiva, con le formalità di cui all'art. 113 co. 2 del Codice, di entità non inferiore al 10% dell'importo contrattuale assumendo quale base di calcolo l'importo contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza, ove presenti.

2. Nel caso in cui si verifichi la aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e, ove il ribasso si superiore al 20%, l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

3. La garanzia è ridotta al 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (art. 40, Dlgs n. 163/06)

4. La mancata costituzione di questa garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

6. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, l'Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

Art. 85

(Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)

1. L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 129, D.lgs. 163/06, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Provincia da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

2. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponda all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare la provincia contro la RC per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la RC v/terzi della polizza assicurativa è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. Il contraente trasmette all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 86

(Polizza indennitaria decennale)

1. Per i lavori di cui all'art. 129, comma 2, D.lgs. 163/06, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, contenente le previsioni ed il limite di indennizzo di cui all'art. 126 del DPR 207/10.

2. L'esecutore dei lavori è, altresì, obbligato a stipulare per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata



di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.



Art. 87
(Garanzia globale di esecuzione)

1. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'art. 113, del D.lgs. 163/06, (obbligo di pagare all'Amministrazione provinciale quanto ad essa dovuto a titolo di cauzione definitiva) e nella garanzia di subentro di cui all'art. 131, comma 1, lett.b, Reg. attuazione (obbligo, su richiesta dell'Amministrazione provinciale, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto, qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli art. 135 e 136 del D.lgs. 163/06, nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione).

2. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'operatore economico deve presentare la garanzia globale secondo lo schema indicato nell'allegato H del Regolamento attuativo del Codice. In mancanza, l'Amministrazione procede alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per ogni altro aspetto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla norme di cui al Reg. di attuazione.

Art. 88
(Garanzie dei progettisti)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e, in ogni caso, della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data rispettivamente dal progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.



2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 4, lettera e), restando necessarie in corso di esecuzione.

Quanto al significato delle nozioni di nuove spese e maggiori costi si fa espresso rinvio all'art. 269 del DPR 207/2010.

3. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

4. Anche per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il progettista o i progettisti risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso di progettazione devono essere muniti, della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322, del Reg. attuazione.

Art. 89
(Tutela dei lavoratori)

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.lgs. 163/06, devono garantire: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il mancato rispetto di ogni obbligo contributivo e retributivo, formalmente accertato, consente alla Provincia di porre in essere quegli interventi sostitutivi disciplinati dagli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.

TITOLO IV
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 90
(Inadempimento e risoluzione del contratto)

1. Qualora venga accertata nei confronti dell'appaltatore la commissione di alcune fattispecie delittuose tassativamente indicate dall'art. 135 del Codice, oppure quando gli sia stata revocata l'attestazione di





qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, il RUP formula al Dirigente del Settore interessato una proposta, adeguatamente motivata, di risoluzione del contratto, tenendo conto soprattutto dello stato di avanzamento dei lavori e del pregiudizio all'interesse pubblico derivante dall'interruzione dell'esecuzione del contratto in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto.

2. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto relativo a lavori, servizi e forniture l'amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto a mente dell'art. 136 del Codice.

Presupposti per procedere alla risoluzione dovranno essere tutti i comportamenti, anche omissivi, che integrino un grave inadempimento contrattuale tale da pregiudicare la corretta esecuzione del contratto.

3. In caso di grave inadempimento, il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto accertato che i comportamenti dell'appaltatore pregiudicano la buona riuscita dell'esecuzione del contratto, invia al responsabile del procedimento una relazione analitica, supportata da idonea documentazione, contenente l'indicazione degli inadempimenti riscontrati e della loro incidenza sulla corretta e regolare esecuzione del contratto, nonché la stima di quelli eseguiti dall'appaltatore a regola d'arte fino a quel momento.

Il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto provvede, quindi, ad assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni al RUP.

Una volta acquisite le giustificazioni dell'appaltatore, o, in mancanza del deposito delle stesse entro il termine fissato, il RUP, se sussistono i presupposti previsti, formula all'amministrazione la proposta di risoluzione.

Se il Dirigente del Settore interessato condivide quanto dedotto dal RUP, sentito il Segretario Generale, dispone la risoluzione del contratto, altrimenti può decidere anche in senso opposto e far proseguire il rapporto contrattuale.

4. Anche in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto alle previsioni del programma, dovuto a negligenza dell'appaltatore, e non a quelli dipendenti da forza maggiore, la Provincia è legittimata ad invocare la risoluzione del contratto ex art. 136 del Codice.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, tale da determinare un importo massimo della penale superiore al 10% di quello contrattuale, il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto assegna all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi di urgenza, per compiere i lavori in ritardo, impartendogli le necessarie prescrizioni.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto verifica, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, se e in che modo questi abbia dato seguito all'intimazione, redigendo apposito verbale poi trasmesso al RUP.



Il RUP, valutati gli accertamenti effettuati dal direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto, decide se formulare la proposta di risoluzione al Dirigente del Settore interessato.

Se all'esito della verifica l'inadempimento dell'appaltatore permane, procederà alla risoluzione del contratto.

5. Con riferimento agli adempimenti che l'Amministrazione e l'appaltatore devono porre in essere a seguito della risoluzione del contratto di appalto, al fine di procedere il prima possibile al nuovo affidamento per la relativa ultimazione si fa specifico rinvio agli artt. 138, 139 e 140 del Codice.

6. Il disposto degli artt. da 135 e 140 del codice, specificatamente riferiti ai lavori, si estende anche ai contratti relativi a servizi e forniture in forza del richiamo agli stessi operato dall'art. 297 del DPR 207/2010.

Art. 91 (Penalità)

1. Le penali sono stabilite dal responsabile del procedimento in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento sugli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

3. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al co. 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dal precedente art. 88.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo, oltre che ai lavori, si applicano anche alle forniture e servizi in forza di quanto contemplato dall'art. 298 del DPR 207/2010.

Art. 92 (Affidamento a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale)

1. Nel caso di lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Provincia prevede nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla





relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

3. Resta ferma la facoltà di procedere ai sensi dell'art.125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. n.163/2006 in presenza dei presupposti e nei casi ivi previsti e nei limiti di importo non superiore a 200.000,00 euro.

TITOLO V - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E DI SOMMA URGENZA

Art. 93 (Esecuzioni in economia)

1. Per la disciplina degli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture è fatto rinvio allo specifico regolamento approvato dalla Provincia.

Art. 94 (Lavori di somma urgenza)


1. Per i lavori, nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali ogni ritardo è pregiudizievole della pubblica incolumità e alla tutela del bene, ed è quindi richiesta l'immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi senza alcuna possibilità di adottare altre misure cautelari idonee ad evitare tale situazione di pericolo, il dirigente competente, procede all'affidamento nei limiti e con le modalità e forme previste nel regolamento per la disciplina dei procedimenti di realizzazione in economia di lavori pubblici della Provincia, al quale si fa rinvio.

TITOLO VI - Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Art. 95 (Disposizioni applicabili)

1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso decreto.

2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n.



163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

Art. 96

(Pubblicità delle procedure di aggiudicazione)

1. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 97

(Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

2. L'Amministrazione può stabilire, in relazione alle caratteristiche dell'appalto ed al grado di complessità dello stesso, termini inferiori ai termini minimi individuati dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006, dovendo in ogni caso tener conto del necessario rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 98

(Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)

1. L'Amministrazione predispone i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs.





n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

Art. 99

(Criteri per la selezione dei contraenti)

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

2. L'Amministrazione precisa nel bando di gara o nel disciplinare la metodologia per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.

Art. 100

(Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006:

a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati;

b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall'art. 55 della Direttiva 2004/18/CE.

TITOLO VII - INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I

INCARICHI DI PROGETTAZIONE




Art. 101
(Progettazione interna)

1. La progettazione dei lavori pubblici e lo svolgimento di ogni attività tecnica ed amministrativa connessa sono realizzate in via principale dalle strutture tecniche ed amministrative della Provincia.
2. I progetti sono redatti prioritariamente dai Settori tecnici della Provincia.
3. L'individuazione del progettista interno è effettuata con atto di organizzazione del Dirigente del Settore tecnico competente per materia, su proposta del R.u.p., nell'ambito dei dipendenti abilitati per legge in relazione alla progettazione da eseguire.
4. Sono a carico dell'Ente gli oneri per la copertura, con polizza assicurativa, dei rischi di natura professionale. Tali oneri sono compresi tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.

Art. 102
(Incarichi esterni di progettazione)

1. La Provincia, nel rispetto della normativa vigente in materia, può affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a soggetti esterni in caso di:
 - a) carenza in organico di personale tecnico;
 - b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
 - c) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
 - d) necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dalla normativa vigente in materia, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.
2. La sussistenza dei casi di cui al comma 1 è accertata e certificata dal R.u.p..
3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E' inoltre indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei





gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di Idee sono definite dal regolamento di attuazione del D.Lgs. n.163/2006.

All'atto dell'affidamento dell'incarico è dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

4. La scelta del soggetto affidatario dell'incarico è rivolta a soggetti in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento delle prestazioni richieste. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo quando in senso contrario sussistono particolari ragioni, accertate dal R.u.p.. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato all'approvazione, da parte della Provincia, della progettazione definitiva.

Art. 103

(Modalità di affidamento degli incarichi esterni)

1. Per l'affidamento di incarichi esterni di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria, trovano applicazione a norma dell'art. 91 comma 1 del Codice le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, del Codice, ossia gli artt. da 121 a 125 in materia di "Contratti sotto soglia comunitaria".

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nel rispetto della specifica disciplina dello stesso, nonché degli altri servizi tecnici di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalla Provincia, a cura del R.u.p., se dirigente, o altrimenti dal dirigente di Settore, su proposta del R.u.p., a soggetti esterni nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza procedendo a:

- Individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato;
- selezionare almeno 5 operatori economici;
- invitare gli stessi in modo contemporaneo a presentare offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
- verificare, una volta ricevute le offerte, il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e di capacità tecnico-



organizzativa ed economico-finanziaria, come fissati nella lettera di invito;

- scegliere l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.

3. La Provincia sceglie i cinque soggetti a cui inviare le lettere di invito ricorrendo ad un'indagine di mercato finalizzata a conoscere i soggetti in possesso di capacità per svolgere le attività oggetto di affidamento. Detta indagine di mercato può essere di tipo generale, ricorrendo all'elenco dei prestatori di servizi, specifica, ricorrendo ad un avviso pubblico per lo specifico servizio, informale, se compiuta a cura del responsabile del procedimento.

L'istituzione dell'elenco deve essere preceduta da un avviso pubblico, pubblicato secondo le modalità dell'art. 124 del Codice e tale da consentire a tutti i soggetti interessati di mostrare il loro interesse all'inserimento nell'elenco e permetta alla Provincia di accertare e verificare il possesso da parte dei richiedenti stessi, dei requisiti di ordine generale disciplinati dall'art. 38 e di capacità di cui agli artt. 41 e 42 del Codice.

Gli elenchi possono essere aperti, e consentire a tutti gli operatori economici di chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione o essere aggiornati mediante nuova pubblicazione almeno con cadenza annuale.

4. Comunque sia svolta l'indagine di mercato, gli operatori economici selezionati sono chiamati dalla Provincia a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente:

- ✓ gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, anche attraverso una nota illustrativa delle prestazioni;
- ✓ il relativo importo presunto;
- ✓ il termine per la ricezione delle offerte;
- ✓ il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
- ✓ i criteri di individuazione della migliore offerta;
- ✓ ogni altro elemento utile.

5. La scelta dell'affidatario può essere resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione nei siti informatici di cui all'art. 66, co. 7, d.lgs. 163/2006 e nell'albo pretorio della Provincia entro un termine non superiore a quello indicato, in applicazione analogica, dall'art. 65 co. 1 del Codice (48 giorni).

6. Per i servizi di importo superiore alla soglia comunitaria trovano applicazione in base all'articolo 91 comma 1 le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, ossia gli artt. da 28 a 120 in materia di "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria"



Art. 104
Normativa di rinvio

1. Per ogni altro aspetto si rinvia alla normativa di cui al Codice Contratti ed al relativo Regolamento di attuazione.

CAPO II
CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTAZIONE

Art. 105
(Concorso di idee e di progettazione)

1. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, la Provincia valuta in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.


2. I concorsi di progettazione sono le procedure intese a fornire alla Provincia, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara.

Con riferimento al concorso di progettazione l'art. 260 del DPR 207/2010 precisa che l'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60% dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

3. I concorsi di idee sono volti ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia per giungere all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

4. Le procedure di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006, Parte II, Titolo I, Capo IV, Sezione III e dalla Parte III del DPR 207/2010.

5. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.163/2006, che è istituita secondo le modalità del presente regolamento.





6. Con riferimento alla procedimentalizzazione in dettaglio del percorso che deve seguire la Commissione giudicatrice dei concorsi di idee e di progettazione si fa rinvio all'art. 258 del DPR 207/2010.

7. Per entrambe le procedure la Provincia riconosce la possibilità di prevedere la presenza tra i firmatari della proposta ideativa di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'unione di residenza.

8. Sulla base dell'esito del concorso, si provvede con determinazione dirigenziale all'aggiudicazione definitiva.

9. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria sono espletati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'art.57, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006 e secondo le disposizioni del regolamento di attuazione volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.

Art. 106

(Concorsi di progettazione di servizi e forniture)

1. Per i contratti di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, la progettazione di servizi o forniture può avvenire nell'ambito di gare per l'affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire alla Provincia la progettazione.


2. Per ogni ulteriore aspetto di dettaglio si fa rinvio all'art. 279 del DPR 207/2010.

Art. 107

(Appalto Integrato)

1. Oltre all'appalto di sola esecuzione la Provincia può affidare alle condizioni sotto riportate anche appalti:

- a. di progettazione ed esecuzione (appalto integrato tipico), per i quali l'obbligazione contrattuale dell'appaltatore consiste nella redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione, sulla base di un progetto definitivo redatto dall'Amministrazione e posto a base di gara;





b. integrati complessi, per i quali l'appaltatore, sulla base di un progetto preliminare redatto dalla Provincia e posto a base di gara, in sede di offerta redige la progettazione definitiva e in sede di adempimento degli obblighi contrattuali provvede alla redazione del progetto esecutivo e alla esecuzione dei lavori.

2. La Provincia può ricorrere, in caso di appalti sotto soglia comunitaria (art. 122, co. 1 del Codice) ai contratti di cui al comma precedente lett. a) e b) qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Per gli appalti sopra soglia comunitaria, non è previsto alcun vincolo o presupposto.

I fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi ai fini della valutazione di progetto, sono disciplinati dall'art. 120 co. 1 del DPR 207/2010, il quale prevede che gli stessi complessivamente non devono essere inferiori a sessantacinque.

3. Per ogni ulteriore aspetto di dettaglio relativo ai contratti di appalto di cui al co. 1 del presente articolo si fa espresso rinvio agli artt. 168 e 169 del DPR 207/2010.

TITOLO VIII – CONTROVERSIE

Art. 108

(Il precontenzioso presso l'Autorità per la Vigilanza)

1. La Provincia ed i concorrenti delle procedure di gara possono rivolgersi all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per ottenere, prima dell'aggiudicazione definitiva, l'emissione di un parere non vincolante sulla controversia insorta durante lo svolgimento della gara ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. n), D.lgs. n. 163/06. Si applica l'art. 1, co. 67, terzo periodo, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 109

(Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale)

1. Il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso deve, fino alla notifica del ricorso giurisdizionale, informare ai sensi dell'art. 243-bis, d.lgs. 163/06, il responsabile del procedimento della presunta violazione e della propria intenzione di attivare il rimedio giurisdizionale.

2. L'informazione dell'operatore economico deve contenere una sintetica e sommaria esposizione dei presunti vizi di legittimità e dei motivi di

ricorso che si intendono proporre salva, comunque, la facoltà di articolare in giudizio censure diverse ed ulteriori.

3. L'informativa può essere orale o scritta. Legittimati a presentare l'informativa scritta sono il diretto interessato, eventualmente mediante il patrocinio di un difensore, o un suo rappresentante.

4. La comunicazione di cui ai commi precedenti può essere effettuata anche in forma orale durante una seduta pubblica della commissione di gara nel qual caso è inserita nel verbale e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.

5. L'informativa non sospende né il procedimento ad evidenza pubblica, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

6. Il Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dal ricevimento deve esaminare l'informativa e decidere se intervenire o meno in via di autotutela, comunicandolo all'interessato. L'eventuale silenzio dell'Amministrazione equivale a rifiuto di provvedere.

7. La scelta della stazione appaltante di avviare il procedimento di autotutela comporta l'obbligo di comunicare ex art. 7, L. 241/90, la relativa determinazione sia all'istante che al contro interessato.

Art. 110 (Giurisdizione)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie:

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto.



Art. 111

(Transazione, Accordo bonario, Arbitrato)

1. Con riferimento alla fase di esecuzione del contratto la composizione delle controversie può essere effettuata ricorrendo a specifici istituti quali:

- La transazione la cui applicazione può configurarsi solo con riferimento alle controversie potenziali o attuali che riguardano fattispecie negoziali e, quindi, solo dopo la conclusione della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente finale, momento in cui la Provincia agisce *iure privato rum*;
- L'accordo bonario che, a differenza della transazione, si caratterizza per il fatto di essere una procedura obbligatoria ogni qualvolta venga verificata da parte del responsabile del procedimento la sussistenza del presupposto costituito dall'iscrizione di riserve, da parte dell'appaltatore, di entità tale da determinare una variazione sostanziale dell'importo fissato contrattualmente e, in ogni caso, non inferiore al 10%;
- L'arbitrato che, mira a deferire ad arbitri la risoluzione di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario. A tal fine, l'Amministrazione indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria, che in tal caso non è inserita nel contratto, comunicandolo all'Amministrazione entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 112

(Norma transitoria)

1. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviate dalla data suddetta, restano valide le disposizioni per essi dettate nelle determinazioni a contrarre nonché nei capitolati e negli atti di gara anche se contrastanti con le norme del presente regolamento e qualora non possano essere senza danno sostituite o modificate.



2. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel d.lgs. n. 163/2006, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.

Art. 113
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al d.lgs. n. 163/2006 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

Art. 114
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio on-line della Provincia.